



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE

Il Tribunale di Milano, nella persona della Giudice Simonetta Scirpo,
ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

nella causa civile di I Grado, iscritta al n. R.G. 7360/2025 R.G. promossa da:

Parte_1 (C.F.: C.F._1) con il patrocinio degli
avv.ti Paolo Iasello e Elio Cherubini, con domicilio digitale all'indirizzo pec:
Email_1

ATTORE OPPONENTE

contro

CP_1 (C.F. C.F._2), difesa in proprio e domiciliata presso il proprio
Studio a Bologna in via della Zecca 1

CONVENUTA OPPOSTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:

Parte opponente:

Preliminarmente: Respingere l'istanza della convenuta opposta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. In rito: 1) In via pregiudiziale, dichiarare l'incompetenza del giudice ordinario dovendo la controversia essere pattizamente deferita al collegio arbitrale previsto dall'art. 17 dello statuto dello Controparte_2 Parte_2

[...] revocando il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano n. 669/2025 del 14/01/2025 – R.G. 44146/2024, notificato a mezzo PEC il 14/01/2025, con ogni ulteriore e consequenziale pronuncia anche di nullità del medesimo decreto ingiuntivo. In subordine, nel merito: dato atto che ai sensi di legge e di statuto non sussiste (o, in subordine, si è estinta) una responsabilità personale in via solidale dell'Avv. Parte_1 per eventuali debiti dello [...] Parte_3

CP_1 SOCI STUDIO LEGALE ASSOCIATO nei confronti dell'Avv. CP_1 o, in subordine, che tale contestata responsabilità personale è azionabile solo dopo la preventiva escussione del patrimonio della medesima associazione professionale; previa sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. fino alla definizione con sentenza passata in giudicato della controversia pendente davanti al Tribunale di Milano (R.G. 11778/2024) tra l'Avv. CP_1 [...] e lo Parte_3 E SOCI STUDIO LEGALE ASSOCIATO: 2) dichiarare l'inesistenza del credito preteso dall'Avv. CP_1 nei confronti dello [...] Parte_4

e quindi, in via derivata, del credito azionato in questo procedimento, in via di responsabilità personale e solidale nei confronti dell'Avv. Parte_1, per essere lo stesso estinto per compensazione, fino a concorrenza di uguale importo, con il maggior credito dello Parte_3

Parte_2 per il risarcimento dei danni causati dall'Avv. *CP_1* per essere receduta dall'associazione professionale senza rispettare il periodo di preavviso di sei mesi previsto dallo statuto, danni da liquidarsi, occorrendo con valutazione equitativa, nell'importo di Euro 137.351,00 o nel diverso importo, maggiore o minore che il Tribunale determinerà all'esito dell'istruttoria. 3) Conseguentemente, dichiarare la nullità e/o comunque annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo emesso inter partes dal Tribunale di Milano n. 669/2025 del 14/01/2025 – R.G. 44146/2024, notificato a mezzo PEC il 14/01/2025 per le ragioni illustrate, con ogni ulteriore e consequenziale pronuncia. 4) Vinti gli onorari e le spese di causa oltre rimborso spese generali ed accessori di legge quali IVA e CPA e con condanna dell'Avv. *CP_1* al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata ai sensi del primo comma dell'art. 96 c.p.c. nonché al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi del terzo comma del medesimo articolo.

Parte opposta:

- 1) *IN VIA PRELIMINARE* - Accertare la nullità della clausola compromissoria di cui alla narrativa e, per l'effetto, dichiarare la competenza del giudice adito. - riconoscere provvisoria esecutorietà all'ingiunzione emessa, in quanto il ricorso per decreto ingiuntivo era fondato su riconoscimento del debito risultante da atto scritto del debitore e non essendo l'opposizione stata corredata da prove a confutazione di tale documento, peraltro di rilevanza pubblica - respingere la richiesta di sospensione ex art. 2195 cpc in quanto infondata. 2) *NEL MERITO* - Rigettare tutte le domande dell'opponente in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in atti e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo concesso. 3) *IN OGNI CASO* - con vittoria di spese e compensi.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017, Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statutale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, *Parte_1* proponeva opposizione all'ingiunzione di pagamento ottenuta da *CP_1*, con la quale quest'ultima chiedeva il saldo degli utili a lei spettanti per l'anno 2022, come risultanti dalla dichiarazione inviata dall'attore, per un ammontare complessivo di € 74.438,00. Premetteva parte opponente che l'opposta aveva assunto, in data 18/03/2019, la responsabilità della sede di Bologna facente capo allo studio *Parte_3* e che, in data 31/01/2023, era receduto dall'incarico con effetto immediato, lasciando scoperta la sede e determinando costi per la gestione *ad interim*, nonché un rilevante calo di fatturato conseguente alla improvvisa dismissione. Rappresentava altresì che pochi giorni prima del recesso la parte opposta aveva ricevuto la somma di €

10.000,00 a titolo di acconto sugli utili dell'anno 2023 e che il recesso era avvenuto in violazione dell'accordo che prevedeva un termine di preavviso di almeno sei mesi. Con il decreto ingiuntivo opposto, CP_1 aveva ingiunto il pagamento tanto all'associazione professionale quanto al presidente della stessa, qui parte in causa, nonostante i conti dell'associazione fossero in grado di coprire la debenza. Parte opponente rilevava che, ai sensi dell'art. 17 dello statuto, le controversie tra soci devono essere devolute alla competenza arbitrale, come previsto dalla relativa clausola compromissoria. Deduceva inoltre l'inapplicabilità dell'art. 38 c.c., che prevede la responsabilità solidale con l'associazione dei soggetti che hanno agito in nome e per conto della stessa, trattandosi di associazione professionale a scopo di lucro e, pertanto, non soggetta ad applicazione analogica della suddetta norma; in ogni caso, osservava che non si verteva in materia di rapporti tra associazione e terzi, bensì di rapporti interni tra associazione e soci, con conseguente ulteriore inapplicabilità dell'art. 38 c.c. Contestava, inoltre, che la dichiarazione degli utili potesse costituire ricognizione di debito, trattandosi di documento di natura fiscale, rilevando come la stessa contenesse esclusivamente l'indicazione del totale degli utili, mentre la quota di pertinenza della parte opposta era stata da quest'ultima autonomamente determinata mediante un proprio conteggio. Parte opponente deduceva altresì un proprio credito nei confronti della parte opposta per le spese sostenute a causa del mancato preavviso, quantificate in € 137.351,00, da compensarsi con il credito azionato in via monitoria, con conseguente residuo a favore dell'opponente pari a € 62.913,00. Chiedeva, pertanto, di non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e di dichiarare la responsabilità processuale aggravata di parte opposta ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c., per avere agito in mala fede. Si costituiva CP_1 contestando le deduzioni di parte attrice e chiedendo il rigetto delle domande in quanto infondate. In particolare, deduceva che il recesso era stato determinato da modifiche societarie che l'avevano penalizzata sotto il profilo della partecipazione agli utili, già in corso al momento del recesso, nonché da mutamenti della strategia di business che avevano inciso sui connotati dell'attività professionale e del rischio aziendale, inducendola a recedere. Sosteneva la nullità della clausola compromissoria in quanto non negoziata, essendo inserita all'interno di uno statuto già cristallizzato, e affermava che, anche in ipotesi di validità della clausola, il creditore potrebbe comunque agire in via monitoria innanzi al giudice ordinario. Quanto alla responsabilità solidale della persona fisica, ne affermava la sussistenza, evidenziando che il decreto ingiuntivo era stato emesso anche nei confronti della stessa, dopo che la parte opposta aveva previamente agito nei confronti dell'associazione e successivamente escusso il soggetto che ne aveva la rappresentanza. Rilevava infine che il recesso doveva intendersi per giusta causa, con effetto immediato, e che il danno dedotto dalla parte opponente non risultava provato né sotto il profilo dell'an né sotto quello del quantum. All'udienza del 10/12/2025, parte opponente chiedeva la decisione della causa, mentre parte opposta si riportava agli atti, rimettendosi alle valutazioni del Giudice. Il Giudice concedeva termine per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.

Il Tribunale osserva

L'opposizione è fondata nei limiti di seguito indicati.

Dagli atti di causa risulta pacifico che la controversia trae origine da rapporti interni tra soci di un'associazione professionale ed ha ad oggetto la ripartizione degli utili e le conseguenze economiche del recesso di uno dei soci, nonché le reciproche pretese creditorie scaturenti dal medesimo rapporto associativo.

È parimenti incontestato che lo statuto dell'associazione professionale prevede, all'art. 17, una clausola compromissoria che devolve alla competenza arbitrale tutte le controversie insorgenti tra i soci in relazione al rapporto associativo.

Tale clausola risulta validamente inserita nello statuto ed è vincolante per i soci, i quali, aderendo all'associazione, accettano le regole statutarie che disciplinano il rapporto, ivi compresa la devoluzione delle controversie ad arbitri. La dedotta mancanza di una specifica negoziazione individuale non incide sulla validità della clausola compromissoria, trattandosi di previsione statutaria che regola un rapporto associativo ed è accettata con l'adesione allo statuto stesso.

La controversia rientra pienamente nell'ambito di applicazione della clausola compromissoria, attenendo a diritti disponibili e a rapporti interni tra soci, senza coinvolgere soggetti terzi estranei all'associazione.

Sul punto, giurisprudenza di merito ha chiarito che, in presenza di clausola compromissoria statutaria, è consentito al socio agire in via monitoria dinanzi al giudice ordinario per ottenere un decreto ingiuntivo; tuttavia, una volta proposta opposizione a decreto ingiuntivo ed eccepita la competenza arbitrale, il giudice ordinario è tenuto a declinare la propria competenza in favore degli arbitri.

Ne consegue che la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo non elide l'operatività della clausola compromissoria, la quale spiega pienamente i propri effetti nella fase di cognizione instaurata con l'opposizione, imponendo al giudice ordinario di declinare la propria competenza.

Pertanto, una volta sollevata l'eccezione di arbitrato, come avvenuto nel caso di specie, il giudice deve dichiarare la propria incompetenza in favore del collegio arbitrale previsto dallo statuto, restando assorbite tutte le ulteriori questioni dedotte dalle parti, ivi comprese quelle relative alla fondatezza del credito azionato, alla responsabilità solidale della persona fisica e alle domande risarcitorie e compensative formulate dall'opponente.

La regolazione delle spese di lite deve avvenire in applicazione del criterio di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c.

Nel caso di specie, la decisione non definisce il merito della controversia, ma si limita a dichiarare l'incompetenza del giudice ordinario in favore della competenza arbitrale, a seguito della tempestiva opposizione a decreto ingiuntivo e della rituale eccezione di arbitrato.

La proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo da parte della parte opposta non può ritenersi connotata da soccombenza né da colpa processuale, atteso che l'azione monitoria è ritenuta ammissibile dalla giurisprudenza anche in presenza di clausola compromissoria statutaria, permanendo la competenza del giudice ordinario sino all'eventuale proposizione dell'opposizione.

Parimenti, la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo e la sollevazione dell'eccezione di competenza arbitrale da parte dell'opponente risultano pienamente legittime e conformi all'assetto normativo e giurisprudenziale.

Sussistono pertanto gravi ed eccezionali ragioni, consistenti nella natura meramente processuale della decisione, nella peculiarità della questione di competenza e nella assenza di una soccombenza sostanziale tra le parti, che giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- accoglie l'eccezione di incompetenza per competenza arbitrale;
- dichiara l'incompetenza del giudice ordinario in favore del collegio arbitrale;
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Milano, 24 gennaio 2026

Il Giudice
dott.ssa Simonetta Scirpo

